

Allegato

## RILASCIO DI GARANZIE: APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Per scegliere l'operatore finanziario cui rivolgersi per ottenere una garanzia vanno tenute presente le caratteristiche e le attività consentite alle diverse tipologie di intermediari operanti nel comparto.

### **INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 106 TUB (ante riforma ex D.Lgs. n. 141/2010)**

Il D.Lgs. n. 141/10 ha abrogato l'elenco generale precedentemente previsto dall'articolo 106 del TUB, consentendo alle società iscritte (c.d. **FINANZIARIE 106**) di continuare a operare per 12 mesi (fino al 12/5/2016 e comunque fino alla conclusione degli eventuali procedimenti in corso per l'iscrizione nel nuovo albo "unico"). Ad esse continuano nel frattempo ad applicarsi le disposizioni primarie e secondarie previgenti (cfr. art. 10, D.Lgs. n. 141/2010). Si ricorda che le FINANZIARIE 106 non sono sottoposte a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia, ma sono assoggettate a forme di controllo meno estese, finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l'iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore.

Agli intermediari iscritti nel solo elenco generale ex art. 106 del TUB è consentito l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie in via non esclusiva, né prevalente o rilevante rispetto ad altre attività finanziarie. In tal caso, agli stessi sono comunque richiesti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli standard previsti per l'iscrizione nell'elenco generale.

Questi operatori devono essere in possesso in via continuativa dei seguenti requisiti (cfr. art. 11 D.M. n. 29/2009):

- natura giuridica di società per azioni;
- oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio di attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico;
- capitale sociale versato non inferiore a € 1.500.000 (detenuto in forma liquida o investito in titoli prontamente liquidabili) e mezzi patrimoniali complessivi non inferiori a € 2.500.000.

**Anche quando vengono abilitate ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le FINANZIARIE 106 non possono rilasciare garanzie nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici, né a favore degli acquirenti di immobili in costruzione a copertura degli obblighi del costruttore ai sensi del d.lgs. n. 122 del 2005, né nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).**

L'elenco generale delle FINANZIARIE 106 è reperibile [qui](#).

### **CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (CONFIDI)**

I confidi favoriscono l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) associate (industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole), raccogliendo fondi tra le stesse e utilizzandoli per rilasciare garanzie (c.d. "collettive") a copertura di finanziamenti erogati ai singoli associati, in particolare dalle banche, ma anche da altri intermediari finanziari.

Si distinguono tre tipologie di confidi:

- a) le banche di garanzia collettiva fidi
- b) i confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB (c.d. "CONFIDI 107")
- c) i confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB (c.d. "CONFIDI MINORI")

I soggetti di cui alle lettere a) e b) possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria, in quanto sottoposti a vigilanza di sana e prudente gestione. In particolare, ai confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB è consentito prestare garanzie nei confronti del pubblico, in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei fidi.

I CONFIDI MINORI possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003) nonché attività connesse e strumentali. Per lo svolgimento dell'attività devono possedere esclusivamente requisiti minimali di natura patrimoniale (capitale sociale o fondo consortile minimo non inferiore a 100.000 euro, patrimonio netto non inferiore a 250.000 euro) e non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte.

**A tali operatori è dunque vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.**

In prospettiva, secondo le previsioni del D.Lgs. 141/2010, una volta costituito un apposito Organismo, i CONFIDI MINORI dovranno iscriversi, entro un determinato periodo transitorio, in un nuovo elenco tenuto da quest'ultimo ai sensi del nuovo art. 112 del TUB.

**Nel mentre, la Banca d'Italia continua a tenere la citata sezione ex art. 155, comma 4 del TUB in cui sono iscritti i CONFIDI MINORI, ma per tali operatori la Banca d'Italia svolge la sola attività di censimento e di riscontro, nella fase di accesso, dei requisiti previsti dalla legge; essi sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.**

L'elenco dei CONFIDI MINORI è reperibile [qui](#).

## **INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE EX ART. 107 TUB E NUOVE FINANZIARIE 106**

Alle FINANZIARIE 107 - sottoposte alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia - è consentito l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico in via esclusiva, prevalente o rilevante. Qualora si tratti di confidi, tale attività non può essere prevalente rispetto a quella di garanzia collettiva dei fidi.

Ciò è vero in generale: occorre poi verificare se la normativa applicabile al settore di interesse contiene specifiche prescrizioni in ordine alla tipologia di garanzie che possono essere in concreto accettate.

Si ricorda infatti che le garanzie a favore dello Stato e di altri Enti pubblici possono essere rilasciate solo dalle banche e dalle imprese di assicurazione (Legge n. 348/1982), salvo eccezioni normativamente previste. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano al riguardo:

- le garanzie rilasciate dal costruttore all'acquirente di un immobile da costruire, che possono essere emesse da banche, assicurazioni e FINANZIARIE 107 (d.lgs. n. 122/2005, art. 3);
- le garanzie a corredo dell'offerta nell'ambito dei contratti pubblici, che possono essere prestate, oltre che da banche e assicurazioni, anche dalle FINANZIARIE 107 (cfr. art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici nonché art. 127 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- le richieste di agevolazioni con pagamento rateizzato presentate al Ministero dello Sviluppo Economico da parte di imprese che operano in aree depresse del Paese, che devono essere assistite da garanzie rilasciate da banche, assicurazioni o FINANZIARIE 107 (legge. n. 488/1992 e D.M. del 24.5.2000);

- l'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche prevista per le autoscuole, le imprese che effettuano le revisione dei veicoli e per le agenzie di pratiche auto, che possono essere rilasciate anche dalle FINANZIARIE 107 (D.M. 317/1995, D.P.R. n. 495/1992, D.M. 9.11.1992);

**Anche l'elenco speciale delle FINANZIARIE 107 è in corso di abrogazione;** quelle attualmente iscritte potranno continuare a operare per un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 12/5/2016 e comunque fino alla conclusione degli eventuali procedimenti in corso per l'iscrizione nel nuovo albo "unico").

Dal giorno 11/7/2015 è possibile presentare istanza, sia da parte delle FINANZIARIE 106 e 107 sia da parte dei nuovi operatori, per l'iscrizione nell'ALBO di nuova istituzione previsto dall'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 141/2010 (c.d. Albo "unico"), secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ([Circolare della Banca d'Italia n. 288](#)).

Queste "**NUOVE FINANZIARIE 106**" potranno rilasciare garanzie nei confronti del pubblico negli stessi casi in cui è oggi consentito alle FINANZIARIE 107, in quanto sottoposte a un regime di vigilanza di tipo prudenziale equivalente a quello delle banche, sia pure applicato secondo un criterio di proporzionalità.

L'elenco speciale delle FINANZIARIE 107, ivi compresi i CONFIDI 107, e l'albo delle NUOVE FINANZIARIE 106 sono reperibili [qui](#).